CAMERA DEI DEPUTATI N. 1964

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANTUONO

Istituzione di una casa da gioco nell'isola di Capri

Presentata il 2 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituzione di una casa da gioco a Capri potrebbe rappresentare una integrazione, un supporto alla straordinaria ricchezza e varietà di attrazioni di carattere culturale, storico, ambientale e paesaggistico che l'isola offre.

La riluttanza all'apertura di nuove case da gioco nasce da motivazioni sostanzialmente di ordine morale, le quali appaiono però superate da alcuni fatti.

In primo luogo, il fatto che esistano già quattro case da gioco (Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent), che consentono ai relativi comuni di usufruire di salutari vantaggi economici, sia diretti – con i proventi derivanti dal gioco o dalla cessione in gestione delle case – sia indiretti, con uno sviluppo delle strutture turistiche e con il conseguente allargamento delle attività connesse.

In secondo luogo, lo Stato ed altri enti pubblici traggono benefici dal gioco attraverso il lotto, le varie lotterie, i concorsi pronostici, le scommesse e così via.

Infine, il regime di clandestinità in cui è relegato il gioco d'azzardo va ad alimentare giri d'affari vorticosi che sfuggono ad ogni controllo (« toto nero » lotto clandestino, case da gioco private) gestiti da associazioni a delinquere.

È diffusissimo altresì da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come la Francia, il Principato di Monaco, la Svizzera o la Germania, con conseguenti notevoli esportazioni di valuta; d'altra parte, la possibilità di accedere alle case da gioco incoraggia, da

parte dell'utenza turistica straniera, la scelta di località estere.

Per quanto riguarda la presente proposta di legge, il progetto di inserire nell'isola di Capri una casa da gioco ha origini lontane. Esso è legato alla natura stessa dell'isola ed al tipo di flusso turistico che la interessa da sempre.

I motivi che candidano Capri a sede di una casa da gioco sono molteplici e sono legati alla sua importanza come centro turistico internazionale.

La casa da gioco di Capri avrebbe dunque la possibilità di rivaleggiare con Montecarlo e Sanremo, convogliando presso di sé una fascia di turismo particolare.

La sua vocazione al turismo di alto livello e la stessa natura isolana l'hanno resa, in larga misura, impermeabile a fenomeni di deterioramento e corruzione che pure hanno interessato altre celebri località turistiche campane e del Mezzogiorno in generale.

Pur trovandosi in una regione ad alta densità criminale come la Campania, Capri è statisticamente un luogo in cui vengono commessi pochi delitti ed è poco inquinata da fenomeni di malavita organizzata: risponde quindi in pieno ai requisiti di sicurezza richiesti per l'insediamento di un vero e proprio *casinò* con caratteristiche d'*élite*.

Dal punto di vista delle infrastrutture e delle attrezzature turistiche, è persino superfluo ricordare che Capri possiede un porto moderno e rapidi collegamenti con la terraferma e con le grandi correnti di turismo internazionale.

Il livello delle sue infrastrutture e la completezza della sua rete ricettivo-turistica di lusso la rendono particolarmente adatta ad ospitare una casa da gioco rivolta ad un pubblico di livello particolarmente elevato.

Capri si trova al centro del golfo di Napoli ed è il solo punto di collegamento diretto via mare fra i golfi di Salerno e di Napoli ed Ischia. Il suo *casinò* potrebbe quindi diventare un punto di riferimento importante nel suo genere in tutta l'area tirrenica meridionale, con un bacino d'utenza molto vasto e qualificato, sotto l'aspetto sociale ed economico, dotando l'isola di un ideale completamento delle sue strutture.

Infine, l'approvazione della presente proposta di legge potrebbe arrecare indubbi vantaggi all'intero sistema turistico regionale, non solo per l'indotto derivante anche alle vicine località turistiche, ma poiché la stessa prevede che il 40 per cento dei proventi derivanti dalla gestione dell'istituenda casa da gioco sia destinato alla regione Campania per la promozione turistica regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Campania di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nell'isola di Capri.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale su richiesta dei sindaci dei comuni dell'isola previa delibera dei rispettivi consigli comunali.

3. L'autorizzazione ha una durata di 30 anni, ed è rinnovabile alla scadenza.

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale della Campania emana, con proprio decreto, adottato previa delibera della giunta, un regolamento recante le norme per la disciplina, l'esercizio ed i controlli della casa da gioco.

ART. 3.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco di cui all'articolo 1 vengono ripartiti nel modo seguente:

a) il 60 per cento ai comuni dell'isola di Capri, in parti uguali, con l'obbligo per le amministrazioni comunali di destinare la metà di detto importo ad attività promozionali altamente qualificate nel settore termale e turistico;

b) il 40 per cento alla regione Campania, con l'obbligo che detto importo venga destinato alla promozione turistica del suo territorio.